



Firmato
digitalmente
da
CRISTINA
GRASSI
C: IT
DISTRETTO
NOTARILE
DI
BERGAMO:80
036010165

Cristina Grassi

Notaio

Via Piave n.46 - 24040 Stezzano (BG)

Tel. 035.0789990 - Fax 035.0789991

studio@notaigrassi.it

Repertorio n. 864 Raccolta n. 605 -
----- **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA** -----
----- **"Associazione Nazionale dei Rangers d'Italia ODV"** -----
----- REPUBBLICA ITALIANA -----
L'anno duemilaventitré, il giorno ventotto del mese di
gennaio -----
----- 28 GENNAIO 2023 -----
Alle ore dieci e minuti quaranta.-----
In Stezzano, Via Adua n. 4 nell'ufficio locale della
Associazione di cui oltre. -----
Avanti a me dr.ssa Cristina Grassi, Notaio in Stezzano,
iscritta al Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di
Bergamo -----
----- è comparso il signor -----
- **MARZIALI EMMANUELE**, nato a Bergamo il 27 giugno 1974,
residente in Azzano San Paolo (BG), Via Michelangelo
Buonarroti n. 22, Codice Fiscale: MRZ MNL 74H27 A794L.-----
Detto comparente, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io Notaio sono certa, dichiarando di
agire nella qualità di Presidente Nazionale del Consiglio
Direttivo della -----
----- **"Associazione Nazionale dei Rangers d'Italia ODV"** -----
con sede in Lurago d'Erba (CO), Via Sant'Andrea n. 2, Codice
Fiscale 80037320282, già con sede in Padova, Via Alsazia n.
3/B, e già iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche
aventi sede nella Provincia di Padova con il numero 21 a
fronte del Decreto del Presidente della Repubblica n. 296
del 30 marzo 1982 -----
----- **PREMETTE CHE** -----
- con provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio n. 457/2001 l'"Associazione Nazionale
dei Ranger d'Italia" è stata individuata quale Associazione
di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986 n. 349; -----
- con provvedimento della Regione Lombardia n. 13714 del 30
novembre 2006 l'"Associazione Nazionale dei Ranger d'Italia"
è stata inoltre iscritta nel Registro Generale Regionale del
volontariato della Regione Lombardia al n. 3057; -----
- in forza di delibera dell'assemblea dell'Associazione in
data 27 ottobre 2020, come da verbale in pari data n.
60568/29366 di repertorio del Dottor Christian Nessi, Notaio
in Como, ivi registrato il 29 ottobre 2020 al n. 19136 Serie
1T, è stato approvato articolo per articolo e nel suo
complesso un nuovo intero testo di statuto composto da 26
(ventisei) articoli al fine di adeguare lo statuto medesimo
alle norme contenute nel D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117; -----
- attualmente l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore risulta pendente e in attesa di
integrazione/rettifica; -----
- in data 10 ottobre 2022 con ID Documento n.

Registrato a
Bergamo
il 30/01/2023
Numero 3814
Serie 1T

RUA_05-3286_2022-0045 prot. n. 125022/MITE il Ministero della Transizione Ecologica, a seguito della verifica periodica della persistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 13 legge n. 349/86 e ss.mm.ii, ha richiesto, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della nota, una integrazione documentale comprendente, tra gli altri, una copia autentica dello statuto da modificarsi come di seguito indicato;-----

- in data 19 dicembre 2022 con ID Documento n. RUA_05-3286_2022-0062 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha concesso una proroga di 30 (trenta) giorni per l'invio della documentazione richiesta, termine ad oggi già scaduto; -----

- per oggi, a quest'ora ed in questo luogo, a seguito di convocazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n. 148 del 22 dicembre 2022, inserzione numero TX22AAA13536, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 10 del vigente statuto sociale, si sono riuniti, in seconda convocazione, essendo andata in prima convocazione l'assemblea deserta, i soci della predetta associazione, per discutere e deliberare sul seguente:-----

----- **ORDINE DEL GIORNO** -----

Modifiche allo Statuto -----

OMISSIS -----

Ciò premesso il comparente richiede il mio ministero per la redazione del verbale di quanto verrà deliberato dalla odierna assemblea.-----

Io Notaio aderendo a tale richiesta faccio constare come segue dello svolgimento dell'assemblea.-----

A norma dell'articolo 10 (dieci) dello statuto sociale e comunque su unanime designazione degli intervenuti, assume la Presidenza della odierna assemblea il detto comparente il quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara:-----

- che sono presenti o validamente rappresentati n. 62 (sessantadue) soci sui n. 81 (ottantuno) soci aventi diritto di voto, come risulta dall'elenco che, previa sottoscrizione del Presidente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;-----

- che, oltre ad esso Presidente, del Consiglio Direttivo sono presenti il Vice Presidente Vicario signora Amerio Debora ed il consigliere Brocchi Claudio; -----

- assenti giustificati tutti gli altri Consiglieri;-----

- che non è stato nominato il revisore legale; -----

- che sono state osservate tutte le formalità previste dalla legge;-----

- che è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti;-----

- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno e

nessuno di essi si oppone alla relativa trattazione; -----
- che pertanto l'Assemblea, regolarmente costituita ai sensi di legge e dello statuto è atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. -----
Prende la parola il Presidente il quale, illustrando l'argomento posto all'ordine del giorno, precisa all'Assemblea che il Ministero della Transizione Ecologica - poi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica -, a seguito della verifica periodica della persistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 13 legge n. 349/86 e ss.mm.ii, ha richiesto una integrazione documentale comprendente, tra gli altri, una copia autentica dello statuto da modificarsi in alcuni punti per rispettare il requisito di "ordinamento interno democratico", presupposto necessario per il mantenimento del riconoscimento ministeriale quale associazioni di protezione ambientale.-----
Nel dettaglio, prosegue il Presidente richiamando quanto già anticipato nel corso della assemblea ordinaria del 20 novembre 2022 svoltasi in seconda convocazione, il Ministero ha chiesto specifiche sulla relazione triennale che deve provenire da attività svolte da questa associazione nonché, in riferimento allo statuto, modifiche relative alla presenza nell'associazione di soci minorenni, alle ipotesi di convocazione dell'Assemblea nonché alle forme di pubblicità della convocazione stessa. -----
In particolare, precisa il Presidente, modificati gli articoli corrispondenti alle materie indicate dal Ministero con la previsione di ammissione di soli soci maggiorenni, di possibilità di convocazione dell'assemblea su richiesta motivata da parte di almeno 1/10 (un decimo) degli associati e di previsione di ulteriori forme di pubblicità dell'avviso di convocazione, si riformulano gli articoli attinenti le ODV Federate e di conseguenza quelli a tale materia collegati, con conseguente nuova numerazione degli articoli.--
In sostanza, spiega il Presidente proseguendo nell'illustrazione dello statuto, verrebbe introdotta la figura dei Delegati Regionali, nominati dal Consiglio Direttivo nazionale, con funzioni di raccordo e supervisione delle organizzazioni locali, federate tramite apposito contratto, con eliminazione della figura del Direttore Generale, del Direttivo Regionale e dei nuclei locali.-----
Dovendosi inoltre l'assemblea riunire per queste modifiche, continua il Presidente, sarebbe opportuno apportare allo statuto qualche ulteriore modifica/precisazione pur mantenendo l'impianto già deliberato con l'adeguamento alle norme del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117. -----
Il Presidente procede quindi a dare lettura dell'intero testo di statuto con le modifiche proposte sopra indicate e quelle apportate per un migliore assetto organizzativo, modifiche tutte sulle quali si sofferma per le precisazioni

del caso.-----

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente dopo breve discussione mediante consenso dato per acclamazione e per alzata di mano a riprova secondo le seguenti risultanze, come attestate dal Presidente dell'Assemblea,-----

FAVOREVOLI: TUTTI -

CONTRARI: NESSUNO -

ASTENUTI: NESSUNO -

e quindi -----

----- **AD UNANIMITA'** -----

dei presenti aventi diritto al voto, nel rispetto delle maggioranze e quorum statutari-----

----- **DELIBERA** -----

1. di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il testo di statuto composto da numero 22 (ventidue) articoli così come letto ed illustrato dal Presidente e come *infra* allegato.-----

2. di conferire mandato al comparente signor MARZIALI EMMANUELE perché abbia ad apportare al presente verbale ed all'*infra* allegato statuto sociale le eventuali modifiche che fossero richieste in sede di iscrizione del presente atto presso i Pubblici Registri competenti e per l'ottenimento di ogni qualifica relativa all'associazione. ---

Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione relativa alla parte straordinaria dell'ordine del giorno della presente assemblea alle ore dodici e minuti ventisei, per proseguire senza la mia presenza per la parte ordinaria. -----

Il comparente mi consegna lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, così come aggiornato a seguito delle superiori deliberazioni, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**". -----

A questo punto io Notaio preciso al comparente il quale, nella sopra espressa qualifica, prende atto, che per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore quale associazione con personalità giuridica con qualifica di ODV ETS, ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, la stessa deve essere dotata di un patrimonio minimo consistente in una somma liquida e disponibile non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della associazione. -----

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato "**A**". ---

E richiesto io Notaio ho ricevuto il superiore atto da me
letto, unitamente all'allegato statuto, al comparente che lo
approva e conferma. -----
Scritto interamente da me Notaio per la maggior parte con
mezzi meccanici e per la minor parte completato di mio pugno
a penna occupa tre fogli per dodici pagine. -----
Sottoscritto alle ore dodici e minuti cinquanta.-----
F.to Emmanuele Marziali -----
F.to Cristina Grassi (sigillo) -----

ALLEGATO "B" al n. 864/605 di repertorio

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE

1. E' costituita ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti CTS), l'Associazione di volontariato senza scopo di lucro **"Associazione Nazionale dei Rangers d'Italia ODV"** denominata anche **"RANGERS D'ITALIA ODV"**.

2. L'ODV utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.

ART. 2 SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede legale in Lurago d'Erba (CO).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti *medio tempore*.

Il Direttivo Nazionale autorizza la costituzione di uffici a livello locale, formati dagli Associati, per il raggiungimento delle finalità associative in genere o di specifici obiettivi.

2. La durata dell'ODV è indeterminata.

ART. 3 SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

L'ODV è un'associazione indipendente, apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro ed, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge di perseguire esclusivamente le finalità:

a) della valorizzazione e promozione, conservazione e tutela della natura, dell'ambiente dei processi ecologici e degli ecosistemi, delle risorse naturali, di ogni specie animale e vegetale, anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile e della tutela della biodiversità;

b) della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, del territorio e del paesaggio;

c) della partecipazione alle attività di protezione civile e antincendio boschivo.

L'Associazione non svolgerà pertanto attività diverse da quelle rivolte al perseguimento delle finalità sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse connesse per natura in quanto integrative delle stesse.

Ai sensi dell'art. 5 del CTS:

1. Per la realizzazione dello scopo istituzionale dell'ente e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le

attività di interesse generale, previste alle sotto indicate lettere del medesimo articolo 5 del D.Lgs. 117/2017:

Lett. E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi: nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

Lett. F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Lett. H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Lett. Y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive e modificazioni;

Lett. Z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico, per la realizzazione degli scopi istituzionali, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:

- attività di salvaguardia, conservazione e valorizzazione dell'ambiente naturale e dei vari ecosistemi, delle specie e varietà vegetali e delle specie animali, anche mediante servizi di vigilanza ecologica, micologica, zoofila, ittica, venatoria, finalizzata ad assicurare il rispetto delle norme nazionali e locali ed il rispetto di ordinanze e provvedimenti amministrativi;

- attività informativa-divulgativa, di sensibilizzazione, di consulenza tecnico-scientifica nel campo della tutela e della gestione ambientale, diretta al pubblico o a soggetti istituzionali e attività di formazione ed educazione su tematiche ambientali, con particolare riferimento alla conoscenza e tutela dell'ambiente nel suo complesso e degli animali; allo sviluppo sostenibile ed utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, alla tutela della biodiversità ed alle fonti di energia rinnovabili, all'economia circolare, al riuso dei materiali e all'eliminazione dei rifiuti ed alla lotta all'inquinamento, anche per il coinvolgimento e la partecipazione attiva e volontaria dei cittadini, volta alla realizzazione delle attività sopra elencate;

- promozione, elaborazione, realizzazione e gestione di iniziative, progetti e corsi nel campo della formazione e dell'aggiornamento del personale della scuola e delle istituzioni e di chiunque sia impegnato in attività inerenti gli scopi statutari; realizzazione di corsi di formazione interna per il raggiungimento delle finalità statutarie;

- gestione di parchi, aree protette, naturali o di interesse naturalistico ovvero loro monitoraggio e conservazione, anche attraverso interventi di infrastrutturazione e di riqualificazione; recupero ambientale, rimboschimento e forestazione, risanamento di aree degradate e recupero di terre incolte, anche attraverso il recupero della biodiversità autoctona;

- acquisizione in varie forme, incluse detenzione e godimento e gestione diretta od indiretta di beni mobili o immobili o strutture, in proprietà o altro diritto reale, in affitto o locazione, comodato, concessione o assegnazione a seguito di confisca, anche per il perseguimento delle attività di cui al punto precedente e al fine di preservarle da eventuali minacce e di realizzare le strutture necessarie alla pubblica fruizione e alla conduzione di programmi di educazione ambientale o di corsi di formazione nelle materie di interesse dell'Organizzazione;

- proposizione di interventi legislativi, di adozione di norme e regolamenti amministrativi su tematiche ambientali, per la protezione e tutela dell'ambiente e degli animali; proposizione di progetti ed iniziative atte al coinvolgimento delle istituzioni e della popolazione in attività coerenti con le finalità statutarie;

- sostegno e incoraggiamento della ricerca scientifica in ambito ambientale e sua divulgazione, anche in rapporto con enti, istituzioni e associazioni, pubblici o privati, che ritenga utili allo scopo;

- tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente e della fauna, anche attraverso azioni legali e giudiziarie finalizzate alla tutela dell'ambiente ed alla richiesta di risarcimento dei danni ambientali;

- in relazione alle attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) del D Lgs 117/17, l'Associazione promuoverà progetti, studi e ricerca scientifica nel campo della conservazione, della promozione, dell'uso sostenibile delle risorse naturali e della tutela, valorizzazione e gestione dell'ambiente;

- promozione di attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile e antincendio boschivo.

2. Ai sensi dell'art. 6 CTS l'Associazione può inoltre esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

La loro individuazione viene fatta dal Consiglio Direttivo.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi

dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Le attività di cui al punto 1. sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'Associazione potrà realizzare raccolte fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statutari e nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 7 del D Lgs 117/2017, incluse le quote di iscrizione all'Associazione, le donazioni individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti e contributi di enti pubblici e di organismi nazionali ed internazionali per progetti e programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, i lasciti testamentari.

ART. 4 ASSOCIATI

Il termine associati indica le persone fisiche maggiori di età o le ODV che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte.

Sono sostenitori tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che contribuiscono economicamente al sostegno dell'Associazione.

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione ed il versamento della quota annuale.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone e la disciplina del rapporto associativo è uniforme.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associato.

ART. 5 VOLONTARI

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017,

l'associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari che svolgano la propria attività in modo non occasionale sono iscritti dall'Associazione in un apposito registro e coperti da apposita assicurazione in ragione della specificità delle attività svolte.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti nel rispetto dell'apposito Regolamento Nazionale sui rimborsi spesa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV, derivante da lavoro dipendente o autonomo o da ogni altro rapporto di lavoro retribuito, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari e non può superare il limite massimo consentito dalla legge.

ART. 6 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

A) REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Il numero degli associati è illimitato.

Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche maggiori di età o le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente, secondo capacità e disponibilità, a portare il proprio contributo per la loro attuazione.

Ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., possono essere ammessi come associati anche altri Enti del

Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI:

Gli associati hanno diritto:

- A) di partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa;
- B) di votare nell'assemblea, direttamente o per delega, senza regime preferenziale per categoria di soci;
- C) di candidarsi ed essere eletti alle cariche associative, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 9 del presente statuto;
- D) di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- E) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le precisazioni sopra riferite.

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI:

Gli associati sono tenuti a:

- A) ad osservare le norme del presente Statuto, del regolamento e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- B) a corrispondere nei termini previsti dal regolamento la quota associativa annuale;
- C) mantenere un comportamento degno nei confronti dell'ODV e conforme alle finalità ed agli scopi dell'organizzazione.

B) PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'organo direttivo mediante istanza scritta che contenga, oltre alle proprie generalità, un esplicito impegno a rispettare lo Statuto e ad osservare i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV ed è subordinata al pagamento della quota annua associativa, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dal Direttivo Nazionale.

L'iscrizione avviene automaticamente ed è registrata dalla Presidenza Nazionale senza necessità di deliberazione, salvo che il richiedente sia stato precedentemente espulso. In quest'ultimo caso si applica il disposto dell'art. 23 del CTS.

C) LA QUOTA ASSOCIATIVA

Il Consiglio direttivo stabilisce la quota minima associativa e le diverse categorie di associati e le rispettive quote.

La quota associativa è annuale e non rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente per

qualsivoglia altra ragione; è intrasmissibile ed il suo versamento non crea diritti di partecipazione trasmissibili a terzi e non è rivalutabile.

ART. 7 RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di associato è a tempo indeterminato ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo direttivo per iscritto ovvero attraverso il mancato versamento della quota associativa annuale nei termini previsti dal Regolamento.

Il recesso ha effetto immediato e non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che tenga un comportamento in contrasto con il presente Statuto, con le finalità dell'Associazione o sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto, dai relativi regolamenti attuativi o che danneggi gravemente l'immagine, può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo direttivo, ovvero con espressa deliberazione dal Direttivo Nazionale su proposta dell'Organo di Disciplina, secondo quanto indicato in apposito regolamento.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV, sia all'esterno per designazione o delega.

Il mancato versamento della quota associativa annuale, entro i termini indicati dal Regolamento Nazionale, comporta la decadenza del socio.

La qualità di socio cessa anche a causa di morte, non essendo la qualità di socio trasmissibile né *inter vivos* né *mortis causa*.

Nessun diritto, nemmeno di natura patrimoniale, compete al socio receduto o escluso, come pure nessun diritto, nemmeno di natura patrimoniale, compete ai suoi successori in caso di morte. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto di rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Nazionale;
- b) Il Direttivo Nazionale;
- c) Il Presidente e i Vice Presidenti;
- d) L'Organo di controllo, qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- e) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- f) L'Organo di Disciplina, qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge;

g) La Commissione Elettorale, qualora se ne ravvisi la necessità o sia prevista per legge.

ART. 9 INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO D'INTERESSI

Non può candidarsi né essere eletto negli organi statutari né negli organi territoriali, in quanto incompatibile, il Socio che:

- a) Ricopra incarichi di rappresentanza in partiti, organizzazioni politiche e sindacali;
- b) Sia candidato a competizioni elettorali di qualsiasi genere;
- c) Intrattenga rapporti di qualsiasi natura retribuiti dall'Associazione o da altri Enti o Società che collaborano con l'Associazione a titolo oneroso;
- d) Svolga attività in conflitto d'interessi con le finalità associative dell'Associazione;
- e) Abbia riportato condanne penali definitive per reati non colposi e non abbia conseguito la riabilitazione;
- f) abbia in corso procedimenti disciplinari o abbia già riportato provvedimenti disciplinari gravi.

Dopo l'insediamento è obbligo dei componenti del Direttivo Nazionale o dei componenti di tutti gli altri organi statutari e territoriali elettivi dichiarare senza indugio ogni intervenuta incompatibilità e ogni intervenuto o potenziale conflitto d'interessi con le finalità associative, al Direttivo Nazionale che dovrà deliberare in merito.

Contro la pronuncia di incompatibilità è ammesso il ricorso all'Assemblea ordinaria.

ART. 10 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è costituita da tutti gli aderenti dell'organizzazione.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 90 (novanta) giorni in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto provvedimenti disciplinari gravi o non abbiano in corso procedimenti disciplinari.

A) Funzioni

L'assemblea degli associati è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore, anche se le cariche sono ricoperte da soggetti esterni all'ODV, nel rispetto delle disposizioni di legge;
- approva il bilancio di esercizio e la relazione di missione, con le modalità previste dall'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. ed il bilancio sociale nei casi in cui sia previsto dal successivo art. 14 del testè citato provvedimento;
- elegge e revoca i membri dell'Organo di disciplina;

- elegge e revoca i componenti effettivi della commissione elettorale;
- nomina tre scrutatori per le procedure di elezione, più due scrutatori supplenti, incaricati del riconteggio dei voti, nel caso in cui non sia stata costituita la Commissione elettorale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio.

B) Convocazione

L'Assemblea Nazionale è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea è altresì convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea Nazionale, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua vece, dal Vice Presidente Vicario, a mezzo di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di adunanza, anche di un'eventuale seconda convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata; alla convocazione sarà data la massima pubblicità tra i soci attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, affissione avvisi presso le sedi oppure attraverso comunicazioni ai singoli soci tramite consegna a mani ovvero comunicazioni postali tramite lettere ordinarie o raccomandate ovvero posta elettronica ordinaria o certificata.

Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno dell'Assemblea oltre quelli pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale all'atto dell'avviso di convocazione.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione

quella della domanda di iscrizione.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese, salvo diversa decisione dell'assemblea.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti, nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

E) Maggioranze

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione sono valide con la presenza ed il voto favorevole di almeno

i tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Alle elezioni per i componenti del Direttivo Nazionale, le eventuali candidate di sesso femminile non elette, verranno preferite ai membri eletti di sesso maschile che abbiano ottenuto il numero minore di voti, qualora le quote rosa non abbiano ancora raggiunto la misura massima di 1/3 (un terzo) dei componenti del direttivo stesso.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

A) Composizione

Il Direttivo Nazionale si compone di un numero di membri variabile da 4 (quattro) a 9 (nove). I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 4 (quattro) esercizi, cioè fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello della nomina. Essi sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile, pertanto i componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e tre Vice Presidente, di cui uno Vicario.

Il Direttivo Nazionale uscente resta in vigore per l'ordinaria amministrazione fino al perfezionamento dell'insediamento del direttivo neo eletto.

Il Direttivo Nazionale è responsabile della gestione, dell'amministrazione e della reputazione dell'Associazione, ne stabilisce la missione in particolare:

- a) Elegge a scrutinio segreto il Presidente e i Vice Presidenti dell'Associazione;
- b) Nomina i Delegati regionali ed il Coordinatore Nazionale delle Guardie, ne attribuisce eventuali deleghe speciali, fissa i limiti della loro autonomia operativa, supervisiona le loro attività e in via motivata può revocarne la nomina;
- c) Esamina e recepisce le mozioni dell'Assemblea Nazionale;
- d) Predispone il programma di attività, affinché sia conforme alle finalità statutarie ed al raggiungimento della missione;
- e) Redige il bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale. In sede di redazione del bilancio il Consiglio Nazionale deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di

cui all'articolo 6 del D Lgs 117/17;

f) Approva i regolamenti;

g) Stabilisce la quota minima associativa e le eventuali diverse categorie di Associati e rispettive quote;

h) Destina le donazioni, le eredità, i legati e i lasciti e le sopravvenienze attive; dispone che tali liberalità, sia di natura mobiliare che immobiliare possano venire acquisite per gli scopi dell'Associazione;

i) Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 punto 2) del presente Statuto;

j) Approva la costituzione o il riconoscimento delle Organizzazioni Aggregate di cui all'art. 18 (diciotto);

k) Ratifica, nella prima riunione utile, le decisioni di propria competenza adottate per ragioni di assoluta urgenza e necessità dal Presidente;

l) Delibera sugli acquisti e sulle vendite di immobili;

m) Promuove giudizi e resiste in tutte le sedi giurisdizionali.

I componenti del Direttivo Nazionale sono tenuti ad un obbligo di riservatezza in merito alle discussioni svolte ed alle decisioni prese durante le sedute del Direttivo. Le delibere e le decisioni prese dal Direttivo Nazionale, così come la volontà dell'Organo, vengono manifestate all'esterno per il tramite del Presidente Nazionale.

B) Dimissioni e decadenza dei componenti

Il componente che intende dimettersi dalla carica di membro del Direttivo Nazionale o dimettersi da altre cariche statutarie previste dal presente statuto, deve comunicare per iscritto, con mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento, il proprio proposito esclusivamente al Presidente Nazionale. Le dimissioni hanno effetto dal momento dell'accettazione da parte del Direttivo, comunicata tramite il Presidente.

Un componente decade quando non partecipa a tre riunioni consecutive del Direttivo Nazionale.

Un componente decade altresì quando:

a) Mette in atto un comportamento lesivo degli scopi e finalità, nonché degli interessi e dell'immagine dell'Organizzazione o del Direttivo Nazionale stesso o degli organi statutari, ivi compresa la violazione dell'obbligo di riservatezza.

b) Non ottempera, entro il termine massimo di sessanta giorni, alle decisioni e prescrizioni dell'Organo di Disciplina.

In caso di morte, dimissioni decadenza o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Direttivo provvede alla loro sostituzione nella prima seduta utile, utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione dura sino alla scadenza del mandato del Direttivo.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative, ivi comprese quelle del direttivo, sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dal regolamento nazionale sui rimborsi spesa.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo posta ordinaria od elettronica.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica e i componenti dell'organo di Controllo, se nominati, siano stati informati.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

E' validamente costituito a maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente Vicario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale. I verbali delle sedute del Direttivo Nazionale, redatti a cura di colui che in tale seduta ne è nominato segretario, sono sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione e vengono conservati nell'apposito libro sociale.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere

attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso, sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

ART. 12 PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Direttivo Nazionale elegge al proprio interno, a maggioranza dei presenti, il Presidente e i tre Vice Presidenti, di cui uno riveste il ruolo di Vicepresidente Vicario.

La legale rappresentanza dell'associazione spetta di diritto al Presidente Nazionale di fronte ai terzi e in giudizio; in caso di impedimento del Presidente i suoi poteri e/o la legale rappresentanza dell'Associazione sono esercitati dal Vice Presidente Vicario.

Il Presidente e i Vice Presidenti hanno la medesima durata del direttivo.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Direttivo Nazionale, dell'Assemblea Nazionale e ne comunica i rispettivi ordini del giorno.

Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea dei Soci predisponendone e comunicandone gli ordini del giorno; accetta le donazioni, le eredità, i legati in caso di urgenza tale, da non consentire la convocazione del Consiglio Nazionale; dispone la vendita di beni o titoli per un valore massimo stabilito dal Consiglio Nazionale.

In caso di assoluta urgenza e necessità può assumere decisioni di competenza del Consiglio Nazionale, che verranno sottoposte allo stesso nella prima riunione utile e comunicate all'Organo di Controllo.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Il Presidente ed i Vice Presidenti svolgono tutte le funzioni delegate loro dal Direttivo Nazionale.

ART. 13 LA COMMISSIONE ELETTORALE: COMPONENTI E NOMINA

Qualora si reputi necessario o sia previsto per legge viene istituita da parte dell'Assemblea la Commissione Elettorale, che è composta da cinque membri che non possono ricoprire alcuna carica nazionale all'interno dell'Associazione.

Chi ha ricoperto la carica di membro della Commissione non può essere candidato al Direttivo Nazionale nei tre anni successivi alla scadenza del suo mandato.

I componenti della Commissione Elettorale sono eletti dall'Assemblea Nazionale.

La Commissione Elettorale:

- esamina e determina preventivamente la compatibilità e l'ammissibilità delle candidature al Direttivo Nazionale sulla base delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti attuativi;
- effettua il riconteggio delle schede elettorali successivamente allo scrutinio operato dagli scrutatori nominati dall'Assemblea;
- ratifica i risultati delle procedure di rinnovo per la formazione del Direttivo Nazionale e ne proclama la nomina, redige il verbale e comunica agli interessati l'esito della votazione;
- dirime le controversie elettorali.

Le decisioni assunte dalla Commissione Elettorale possono essere impugnate avanti l'Organo di Disciplina.

Delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 14 ORGANO DI CONTROLLO

La nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, associati o non associati. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e scade con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e solo se almeno un suo

componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART. 15 IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Revisore legale dei Conti è nominato dall'Assemblea Generale nei casi in cui è obbligatorio per legge. Il Revisore legale dei conti deve essere iscritto nell'apposito Registro dei Revisori legali dei Conti di cui al D.Lgs. 39/2010.

Il Revisore legale dei Conti deve accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e a tale scopo potrà procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di controllo, di revisione e di ispezione; correlativamente, l'Associazione deve sempre consentirgli il libero accesso in tutti i locali e in special modo in quelli nei quali sono tenuti i libri contabili, anche laddove non fossero obbligatori per legge. Il Revisore legale di Conti redige una relazione che accompagna il bilancio annuale.

Il Revisore legale dei Conti partecipa di diritto all'Assemblea, senza diritto di voto.

Il Revisore legale dei Conti è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 L'ORGANO DI DISCIPLINA

Qualora si reputi necessario o sia previsto per legge, viene istituito da parte dell'Assemblea l'Organo di Disciplina,

che decide circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più associati e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

L'Organo di Disciplina è composto da tre membri effettivi e da un supplente. Almeno un componente deve avere competenze professionali in campo giuridico. I membri non possono avere altre cariche nazionali all'interno dell'Associazione.

I membri sono eletti dall'Assemblea Nazionale e durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. L'Organo di Disciplina elegge al proprio interno un Presidente. Un apposito regolamento ne stabilisce le norme di funzionamento.

L'Organo di Disciplina esamina i casi disciplinari che vengono deferiti dagli Associati e dagli organi istituzionali e associativi, decide su di essi, previa istruttoria e sentiti gli Associati interessati, emette un provvedimento scritto e motivato entro novanta giorni. Il provvedimento di esclusione dall'Associazione viene proposto al Direttivo Nazionale, che decide su di esso.

ART. 17 I DELEGATI REGIONALI

Per ciascuna regione o più regioni, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Delegato, acquisite le disponibilità in sede locale e sentite le Organizzazioni federate.

Opera d'intesa con il Presidente Nazionale sia per l'attuazione del programma che per l'attivazione del volontariato finalizzata alla realizzazione del programma stesso.

Il Delegato ha la medesima durata in carica del Direttivo che lo ha nominato e non può essere nominato per più di tre volte consecutive.

Svolge il raccordo e la supervisione delle Organizzazioni federate di carattere locale presenti nell'ambito territoriale di sua competenza.

Coinvolge ed informa i soci della Regione secondo le modalità idonee all'attuazione del programma.

Il Delegato regionale può essere revocato dal Consiglio Nazionale con idonea motivazione.

ART. 18 ORGANIZZAZIONI AGGREGATE

Compatibilmente con gli scopi previsti dall'art. 3 del presente statuto, per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali dell'Organizzazione, il Direttivo Nazionale può decidere di autorizzare la costituzione e aggregare altre organizzazioni perseguenti medesime finalità, tramite sottoscrizione di un contratto. Il contratto è predisposto dal Direttivo Nazionale e ha validità annuale. Al termine di ogni anno il Direttivo Nazionale valuterà il rinnovo o meno dei singoli contratti sulla base del rispetto, da parte della organizzazione aggregata, dello Statuto, dei Regolamenti e delle Circolari nazionali, nonché dell'effettivo perseguimento dei fini statutari.

Con la firma dell'accordo, le organizzazioni acquisiscono il diritto di inserire nella propria denominazione il nome "Rangers d'Italia".

L'utilizzo del nome e del marchio registrato dell'Associazione Nazionale viene regolato dal contratto di federazione, così come i rapporti tra questa e le singole Federate.

L'azione svolta dalle Organizzazioni aggregate dovrà essere coerente ai principi ed alle finalità dell'Associazione Nazionale e dovrà inoltre garantire il più rigoroso rispetto dell'utilizzo del marchio della stessa.

Le condizioni minime per richiedere un accordo con i Rangers d'Italia saranno disciplinate da apposito regolamento che dovrà comunque indicare:

- a) il numero minimo dei componenti;
- b) la completa autonomia giuridica e patrimoniale;
- c) l'impegno a promuovere e sostenere il programma, le attività e il finanziamento dell'Associazione Nazionale mediante obiettivi di periodo stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 19 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

- a) *un Fondo di Dotazione*, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

- b) *un fondo di gestione* che comprende il valore di tutti gli altri beni e in particolare:

I) Quote associative e contributi degli aderenti;

II) Contributi di privati ed imprese;

III) Contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche, Regioni ed Enti Locali; nonché fondi europei

finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
IV) Contributi di organismi internazionali;
V) Donazioni e lasciti testamentari (eredità e legati);
VI) Eventuali erogazioni liberali, donazioni, lasciti o liberalità pervenuti all'ODV;
VII) Rimborsi derivanti da convenzioni;
VIII) Rendite patrimoniali;
IX) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV ed entrate da essi provenienti;
X) Quote di imposte o tasse destinabili per legge alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
XI) Eventuali entrate derivanti da attività commerciali marginali;
XII) Proventi di attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017;
XIII) Entrate derivanti da attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
XIV) Da tutti gli altri proventi, derivanti da attività istituzionali o ad esse direttamente connesse, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
XV) Da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;
XVI) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

A questo riguardo si precisa che:

- E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20 ESERCIZIO FINANZIARIO e BILANCIO

L'esercizio associativo è annuale, ha inizio il primo di gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto secondo le previsioni dell'art. 13 del D.Lgs n. 117/2017 e, qualora ne sussistano i presupposti, un bilancio sociale ai sensi del successivo art. 14 del detto D.Lgs n. 117/2017.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione degli Associati, almeno quindici giorni prima

dell'Assemblea Nazionale convocata per la sua approvazione. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

ART. 21 SCIoglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del D.lgs 117/2017 (c.d. CTS) e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi e le norme del Codice Civile.

F.to Emmanuele Marziali

F.to Cristina Grassi (sigillo)

Copia su supporto informatico da me firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 82/2005 conforme all'originale documento su supporto cartaceo munito delle prescritte firme nei miei rogiti. lunedì 30 gennaio 2023
Cristina Grassi (firma digitale)